

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di revocare il numero di identificazione **IT000006TR** attribuito, ai fini dell'etichettatura quale produttore di mangimi conto terzi, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera c del Regolamento (CE) n. 767/2009, alla Ditta "Gruppo Novelli S.r.l." con sede legale in via del Commercio 22 -Terni e sede dello stabilimento in via Mercurio, 13 - Terni;
2. di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;
3. l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 27 novembre 2023

*Il dirigente*  
SALVATORE MACRÌ

---

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO PREVENZIONE, SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 11 dicembre 2023, n. **13233**.

**D.G.R. n. 1451 del 10 dicembre 2018 "Piano di controllo finalizzato all'eradicazione della malattia di Aujeszky negli allevamenti suini della Regione Umbria" - Aggiornamento.**

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;

Vista la DGR n. 1451 del 10.12.2018 con la quale, nelle more della decisione della Commissione europea, è stato approvato il Piano di controllo finalizzato all'eradicazione della malattia di Aujeszky negli allevamenti suini della Regione Umbria;

Vista la DD n. 10570 del 22.10.2019 con la quale, a seguito delle osservazioni formulate dalla Commissione europea, sono state apportate modifiche al Piano di controllo di cui alla DGR 1451/2018, ai fini dell'inserimento dell'Umbria in Allegato II alla Decisione 2008/185/CE, quale territorio che applica un programma riconosciuto di controllo della malattia di Aujeszky;

Vista la Decisione di Esecuzione (UE) 2019/1970 della Commissione del 26 novembre 2019 con la quale è stato approvato il Piano di eradicazione della malattia di Aujeszky presentato dalla Regione Umbria ed è stata inserita la stessa nell'Allegato II della Decisione comunitaria 2008/185/CE quale territorio in cui si applicano programmi nazionali approvati di controllo per l'eradicazione della malattia di Aujeszky;

Visto il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale, entrato in applicazione il 21.4.2021, il quale, all'art. 5, lettera b), come modificato dal Reg. Delegato (UE) 2018/1629, ricomprende la malattia di Aujeszky quale malattia elencata nell'allegato II a cui il medesimo si applica;

Visto il Regolamento Delegato (UE) 2020/689, della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il Reg. (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne, per determinate malattie elencate ed emergenti, individua specifiche prescrizioni per la malattia di Aujeszky (Allegato IV, parte V, Capitolo 1 e 2), finalizzate alla concessione, mantenimento, sospensione e ritiro dello status di indenne a livello di stabilimento e a livello di territorio;

Visto il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione del 15 aprile 2021 recante "Modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione

per tali malattie elencate”, che abroga la Decisione 2008/185/CE e ricomprende la Regione Umbria nell’elenco dei territori che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per l’infezione da virus della malattia di Aujeszky (allegato VI, parte II);

Preso atto dei dati di attività e dei conseguenti risultati raggiunti al 31.12.2022, dopo cinque anni dall’applicazione del Piano di controllo, i quali hanno permesso di effettuare, in collaborazione con l’Osservatorio Epidemiologico dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati”, uno studio di fattibilità tecnica per valutare la progressiva eliminazione della vaccinazione nei confronti della malattia di Aujeszky nel territorio regionale previa eradicazione dell’infezione, ai fini dell’acquisizione di status di indenne ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2020/689;

Preso atto che l’analisi dei dati riferiti ai risultati raggiunti al 31.12.2022 ha permesso di evidenziare una costante, progressiva e statisticamente significativa diminuzione della prevalenza di allevamento, la quale dimostra l’efficacia della corretta applicazione del piano regionale e delle attività svolte dai Servizi veterinari delle Aziende USL;

Preso atto che ulteriori analisi hanno permesso di evidenziare che gli allevamenti semibradi hanno una probabilità di infezione di oltre 4 volte maggiore rispetto alle altre tipologie di allevamento e pertanto rappresentano un importante fattore di rischio per la positività di allevamento;

Ritenuto opportuno inviare il citato studio di fattibilità al Ministero della Salute, (trasmesso con nota prot. 0169173 del 4.7.2023), per una valutazione nonché per l’espressione di parere rispetto alla proposta di predisporre un piano che preveda la progressiva sospensione della vaccinazione negli stabilimenti da ingrasso e da riproduzione, ad eccezione dei semibradi, mantenendo inalterate le restanti attività del piano vigente;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero della Salute, sentito il Centro di Referenza Nazionale per la malattia di Aujeszky, con nota prot. 0022150 -01/09/2023-DGSAF-MDS-P, all’aggiornamento del Piano regionale di eradicazione che preveda la sospensione della vaccinazione negli stabilimenti di suini stabulati;

Ritenuto pertanto necessario aggiornare il Piano di controllo finalizzato all’eradicazione della malattia di Aujeszky negli allevamenti suini della Regione Umbria, approvato con DGR n. 1451 del 10.12.2018, come modificato con DD n. 10570 del 22.10.2019;

Visto il Piano di controllo finalizzato all’eradicazione della malattia di Aujeszky negli allevamenti suini della Regione Umbria elaborato dal Servizio Prevenzione, Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione regionale Salute e Welfare in collaborazione con l’Osservatorio Epidemiologico dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati” secondo quanto proposto al Ministero della Salute, partecipato ai Servizi veterinari di Sanità animale alle Az. USL i quali hanno espresso completa condivisione dello stesso;

Vista la DGR n. 1451 del 10.12.2018 con la quale è stato dato mandato al Servizio Prevenzione, Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione regionale Salute e Welfare, ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni al Piano di controllo finalizzato all’eradicazione della malattia di Aujeszky negli allevamenti suini della Regione Umbria, ove si fossero rese necessarie;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di aggiornare il “Piano di controllo finalizzato all’eradicazione della malattia di Aujeszky negli allevamenti suini della Regione Umbria” di cui alla DGR n. 1451 del 10.12.2018, come modificato con DD n. 10570 del 22.10.2019, prevedendo la progressiva sospensione della vaccinazione negli stabilimenti da ingrasso e da riproduzione, ad eccezione dei semibradi, a partire dal 1° gennaio 2024, mantenendo sostanzialmente inalterate le restanti attività;

2. di approvare il “Piano di controllo finalizzato all’eradicazione della malattia di Aujeszky negli allevamenti suini della Regione Umbria - Aggiornamento”, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, che sostituisce il “Piano di controllo finalizzato all’eradicazione della malattia di Aujeszky negli allevamenti suini della Regione Umbria di cui alla DGR n. 1451 del 10.12.2018, come modificato con DD n. 10570 del 22.10.2019;

3. di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

4. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 11 dicembre 2023

*Il dirigente*  
SALVATORE MACRÌ

*Allegato*

## PIANO DI CONTROLLO FINALIZZATO ALL'ERADICAZIONE DELLA MALATTIA DI AUJESZKY NEGLI ALLEVAMENTI SUINI DELLA REGIONE UMBRIA

### 1. PREMESSA

La normativa comunitaria non consente la movimentazione di suini da territori con status sanitario inferiore verso territori indenni, determinando pesanti limitazioni alla commercializzazione degli animali vivi e dei loro prodotti con conseguenti gravi danni economici.

Considerato che la maggior parte dei Paesi europei ha raggiunto la qualifica sanitaria di indennità, le Regioni italiane del nord a prevalente vocazione suinicola, si sono da tempo attivate per ottenere analoga qualifica, onde evitare significative penalizzazioni economiche.

Il 21.4.2021 è entrato in applicazione il Regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale e, successivamente, una serie di Regolamenti delegati e di esecuzione. La malattia di Aujeszky è quindi ricompresa nell'elenco delle malattie del Regolamento (UE) 2016/429 e s.m.i (art. 5, lettera b) – allegato II, modificato dal Reg. Delegato (UE) 2018/1629).

Il Regolamento Delegato (UE) 2020/689, che integra il Reg. (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne, per determinate malattie elencate ed emergenti, individua specifiche prescrizioni per la malattia di Aujeszky (Allegato IV, parte V, Capitolo 1 e 2), finalizzate alla concessione, mantenimento, sospensione e ritiro dello status di indenne a livello di stabilimento e a livello di territorio.

Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/620 recante "Modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate", che abroga la Decisione 2008/185/CE, ricomprende la Regione Umbria nell'elenco dei territori che hanno ottenuto l'approvazione di un programma di eradicazione per l'infezione da virus della malattia di Aujeszky (allegato VI, parte II).

Per quanto sopra anche la Regione Umbria, al fine di tutelare le commercializzazioni degli allevamenti umbri e dei loro prodotti, ha iniziato, nell'anno 2019, un percorso di eradicazione, tramite apposito Piano di controllo approvato con D.G.R. n. 1451 del 10.12.2018 e modificato successivamente con D.D. n. 10570 del 22.10.2019, per l'acquisizione, conformemente alla Decisione 2008/185/CE, di indennità del territorio regionale dalla malattia di Aujeszky con conseguente inserimento in Allegato II alla Decisione 2008/185/CE quale Regione che applica programmi riconosciuti di controllo della malattia di Aujeszky.

Dopo 5 anni dalla sua applicazione, vista l'analisi dei dati riferiti ai risultati raggiunti al 31.12.2022, si è ritenuto necessario effettuare, in collaborazione con l'Osservatorio Epidemiologico dell'IZSUM "Togo Rosati", uno studio di fattibilità tecnica (**allegato 1**) per valutare la progressiva eliminazione della vaccinazione nei confronti della malattia di Aujeszky nel territorio regionale previa eradicazione dell'infezione, ai fini dell'acquisizione di status di indenne ai sensi del Reg. Delegato (UE) 2020/689.

I dati riferiti ai risultati raggiunti al 31.12.2022 sono riportati nel paragrafo 2 "Risultati delle attività di controllo 2018-2022" - Tabella 1, Tabella 2, Tabella 3 e in Figura 1.

Dall'analisi effettuata risulta una costante, progressiva e statisticamente significativa diminuzione della prevalenza di allevamento che dimostra l'efficacia della corretta applicazione del piano regionale e delle attività svolte dai Servizi veterinari delle Aziende USL.

Ulteriori analisi hanno permesso di evidenziare che gli allevamenti semibradi hanno una probabilità di infezione di oltre 4 volte maggiore rispetto alle altre tipologie di allevamento e pertanto rappresentano un importante fattore di rischio per la positività di allevamento.

I dati di sorveglianza illustrati nel citato studio tecnico sono stati valutati dal Ministero della Salute e dal Centro di Referenza Nazionale per la malattia di Aujeszky i quali hanno espresso parere

favorevole per la sospensione della vaccinazione negli stabilimenti di suini stabulati e all'aggiornamento del Piano regionale di eradicazione (nota 0022150 –01/09/2023-DGSAF-MDS-P).

## 2. RISULTATI DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO 2018-2022

Tabella 1. Popolazione suinicola presente nella Regione Umbria (allevamenti e altre strutture diverse dagli allevamenti) e risultati delle attività di controllo per malattia di Aujeszky dal 2018 al 2022.

Anno prelievo	Tipologia allevamenti*	N allevamenti*	N capi	N allevamenti* testati	N allevamenti* positivi	% allevamenti* positivi	N capi testati	N capi positivi	% capi positivi
2018	IN	502	132.325	150	2	1,33%	7.463	11	0,15%
	RCA	255	56.352	232	8	3,45%	5.726	30	0,52%
	RCC	124	2.912	112	4	3,57%	520	12	2,31%
	RC (ciclo non indicato)	6	101	0	-	-	0	-	-
	AU	2.814	1.596	6	1	16,67%	15	3	20,00%
	CG, ST, SB	6	-	2	0	0,00%	172	0	0,00%
<b>Totale</b>		<b>3.707</b>	<b>193.286</b>	<b>502</b>	<b>15</b>	<b>2,99%</b>	<b>13.896</b>	<b>56</b>	<b>0,40%</b>
2019	IN	533	140.261	205	3	1,46%	14.472	4	0,03%
	RCA	258	61.880	236	5	2,12%	9.747	12	0,12%
	RCC	117	2.959	112	4	3,57%	2.201	22	1,00%
	RC (ciclo non indicato)	8	119	0	-	-	0	-	-
	AU	3.046	1.501	44	1	2,27%	133	2	1,50%
	CG, ST, SB, CR	7	-	1	0	0,00%	60	0	0,00%
<b>Totale</b>		<b>3.969</b>	<b>206.720</b>	<b>598</b>	<b>13</b>	<b>2,17%</b>	<b>26.613</b>	<b>40</b>	<b>0,15%</b>
2020	IN	549	143.285	183	2	1,09%	10.964	3	0,03%
	RCA	257	57.904	234	3	1,28%	6.413	40	0,62%
	RCC	104	2.589	97	1	1,03%	1.726	11	0,64%
	RC (ciclo non indicato)	3	-	0	-	-	0	-	-
	AU	3.450	1.509	49	1	2,04%	135	5	3,70%
	SFVC, CF	5	0	0	-	-	0	-	-
	CG, ST, SB, CR	9	-	1	0	0,00%	40	0	0,00%
<b>Totale</b>		<b>4.377</b>	<b>205.287</b>	<b>564</b>	<b>7</b>	<b>1,24%</b>	<b>19.278</b>	<b>59</b>	<b>0,31%</b>
2021	IN	494	129.282	256	0	0,00%	12.739	0	0,00%
	RCA	247	57.244	218	4	1,83%	6.129	9	0,15%
	RCC	92	2.401	80	3	3,75%	1.512	39	2,58%
	RC (ciclo non indicato)	9	87	0	-	-	0	-	-
	AU	3.764	1.211	142	0	0,00%	282	0	0,00%
	SFVC, CF	37	363	0	-	-	0	-	-
	ST, CG, SB	8	-	0	-	-	0	-	-
<b>Totale</b>		<b>4.651</b>	<b>190.588</b>	<b>696</b>	<b>7</b>	<b>1,01%</b>	<b>20.662</b>	<b>48</b>	<b>0,23%</b>
2022	IN	433	137.869	234	2	0,85%	10.927	3	0,03%
	RCA	220	54.100	192	3	1,56%	5.666	19	0,34%
	RCC	78	2.489	69	0	0,00%	1.339	0	0,00%
	RC (ciclo non indicato)	4	60	0	-	-	0	-	-
	AU	3.796	1.140	141	0	0,00%	297	0	0,00%
	SFVC, CF, nDPA	50	607	0	-	-	0	-	-
	ST, CG, SB	7	-	1	0	0,00%	82	0	0,00%
<b>Totale</b>		<b>4.588</b>	<b>196.265</b>	<b>637</b>	<b>5</b>	<b>0,78%</b>	<b>18.311</b>	<b>22</b>	<b>0,12%</b>

\* allevamenti e altre strutture diverse dagli allevamenti (legenda a piè di pagina<sup>(1)</sup>); per il numero di allevamenti e strutture diverse dagli allevamenti e di capi presenti ogni anno si intende come data di riferimento il 30 giugno.

<sup>(1)</sup> **Legenda allevamenti e altre strutture:**

<b>RCA</b>	Allevamenti da riproduzione a ciclo aperto	<b>nDPA</b>	Residenze di suini d'affezione, non destinati alla produzione alimentare
<b>RCC</b>	Allevamenti da riproduzione a ciclo chiuso	<b>CG</b>	Centri Materiale Genetico
<b>IN</b>	Allevamenti da ingrasso finalità commerciali	<b>PC</b>	Posti di Controllo (ex punto di sosta)
<b>AU</b>	Allevamenti familiari	<b>SB</b>	Stabilimenti a fini scientifici (ex stabulario)
<b>SFVC</b>	Strutture faunistiche venatorie per cinghiali	<b>ST</b>	Stalle di Transito (ex stalla di sosta)
<b>CF</b>	Collezioni faunistiche (diverse da giardini zoologici o giardini zoologici)	<b>CR</b>	Centri di Raccolta

Figura 1. Prevalenza grezza di stabilimenti e capi positivi per malattia di Aujeszky nella Regione Umbria dal 2018 al 2022.




Tabella 2. Prevalenza grezza di stabilimenti e capi positivi per malattia di Aujeszky nella Regione Umbria dal 2018 al 2022.

Anno prelievo	N stabilimenti testati	N stabilimenti positivi	% stabilimenti positivi	N capi testati	N capi positivi	% capi positivi
2018	489	15	3,07%	13.896	56	0,40%
2019	576	13	2,26%	26.613	40	0,15%
2020	545	7	1,28%	19.278	59	0,31%
2021	660	7	1,06%	20.662	48	0,23%
2022	612	5	0,82%	18.311	22	0,12%

Tabella 3. Numero di allevamenti suinicoli da ingrasso a finalità commerciali con capacità da 1 fino a 30 capi, presenti nella Regione Umbria dal 2018 al 2022.

Anno	1 < Capacità <= 30	Capacità vuota o 0	Totale allevamenti ingrasso
2018	322	66	502
2019	345	75	533
2020	371	68	549
2021	307	77	494
2022	281	45	433

\* Si intende come data di riferimento il 30 giugno di ogni anno

#### CINCHIALI TESTATI

Nel 2017, nell'ambito di un Progetto, inserito nel Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018, il quale ha previsto monitoraggi periodici dello stato sanitario della fauna selvatica condotti sulle attività venatorie che regolarmente vengono praticate nel territorio regionale (stagione venatoria

2017/2018) sono stati testati per malattia di Aujeszky in Umbria 256 cinghiali, ne sono risultati positivi 43 (16,8%).

Nei successivi anni 2018-2022 sono stati testati per malattia di Aujeszky in Umbria complessivamente 168 cinghiali, ne sono risultati positivi 55 (32,7%) e 8 dubbi. Il dettaglio viene riportato in tabella 4.

Tabella 4: numero di cinghiali testati e positivi per malattia di Aujeszky in Umbria anni 2018 - 2022

	Anno prelievo	N. testati	N. dubbi	N. positivi	% positivi
Cinghiali in Umbria	2018	9	0	3	33,3%
	2019	56	4	16	28,6%
	2020	31	1	9	29,0%
	2021	7	0	5	71,4%
	2022	65	3	22	33,8%
	Totale	<b>108</b>	<b>8</b>	<b>55</b>	<b>32,7%</b>

### 3. OBIETTIVI

Il presente piano, in vigore dal **1.1.2024**, è finalizzato all'eradicatione della malattia di Aujeszky dal territorio della Regione Umbria e al conseguente riconoscimento comunitario ai sensi dell'art. 31, paragrafo 1, paragrafo 3 lettera a) e paragrafo 5, degli artt. 32,33, 36 del Reg. (UE) 2016/429, quale territorio che applica un programma di eradicazione riconosciuto ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/620.

Nello specifico, il programma prevede:

- i. la progressiva sospensione della vaccinazione contro la MA negli stabilimenti suinicoli della Regione Umbria
- ii. la verifica e il monitoraggio della assenza di circolazione del virus della MA negli allevamenti suini della Regione Umbria;
- iii. il risanamento delle aziende infette;
- iv. i protocolli operativi per l'assegnazione e il mantenimento della qualifica.

### 4. DEFINIZIONI

Ai fini dell'attuazione del programma valgono le definizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/429, D.Lgs. 5.8.2022 n. 134 e Manuale operativo per la gestione del Sistema I&R (Decreto 7 marzo 2023).

In particolare:

- *Stabilimento*: i locali e le strutture di qualsiasi tipo o, nel caso dell'allevamento all'aria aperta, qualsiasi ambiente o luogo in cui sono detenuti animali o materiale germinale, su base temporanea o permanente, esclusi: a) le abitazioni in cui sono detenuti animali da compagnia; b) gli ambulatori o le cliniche veterinarie.
- *Allevamento di suini*: attività di un operatore che detiene (alleva) uno o più suini nelle strutture di in uno stabilimento in cui il periodo di permanenza di ciascun animale è superiore ai trenta giorni dal loro ingresso.
- *Allevamento familiare di suini*: attività di allevamento per un numero massimo di 4 capi da ingrasso, nel quale gli animali sono allevati esclusivamente per autoconsumo o uso domestico privato, senza alcuna attività commerciale.
- *Stalla di transito per ungulati*: attività in cui sono effettuate esclusivamente operazioni di raccolta di una stessa specie o gruppo specie, a seconda delle tipologie di animali di ungulati provenienti da diversi stabilimenti nazionali e destinati alle movimentazioni in ambito

nazionale. In tali stabilimenti gli animali possono permanere per massimo trenta giorni dal loro ingresso.

**Inoltre, nell'ambito del presente Piano si intende:**

- *Veterinario Azienda USL referente del programma*: veterinario dell'Azienda USL individuato dal Direttore del Servizio di Sanità Animale dell'Azienda USL, il cui nominativo deve essere comunicato al Servizio Prevenzione, Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione, cui compete di coordinare, monitorare, verificare l'attività di controllo nei confronti della MA, anche a livello di singola area distrettuale e la corretta registrazione dei dati in SIVA e in BDN.
- *Veterinario responsabile del programma*: veterinario (libero professionista, compreso il veterinario aziendale), diverso dal Veterinario Ufficiale, formalmente individuato dall'allevatore, al quale viene affidata la responsabilità dell'applicazione nell'azienda di un programma di controllo della MA, con particolare riferimento al programma vaccinale ove previsto, alle misure di biosicurezza e, quando previsto, all'effettuazione degli accertamenti diagnostici. Il nominativo del veterinario responsabile deve essere comunicato, utilizzando il modello previsto (**allegato 2**), al Servizio Veterinario di Sanità Animale dell'Azienda USL territorialmente competente.
- *Allevamento da riproduzione*: allevamento in cui vengono detenuti verri e scrofe destinati alla riproduzione interna all'allevamento stesso. Si distinguono diversi tipi di allevamento da riproduzione:
  - i. a ciclo aperto (un allevamento in cui sono presenti riproduttori ed i suini nati vengono venduti per la riproduzione o per l'ingrasso ad altri allevamenti o al macello);
  - ii. a ciclo chiuso (allevamento in cui sono presenti riproduttori e suini in accrescimento fino alla fase di ingrasso che vengono destinati esclusivamente alla macellazione).
- *Allevamento da ingrasso*: allevamento in cui sono presenti suini in accrescimento, dallo svezzamento e/o magronaggio fino al finissaggio, destinati alla macellazione o ad altri allevamenti da ingrasso. Si distinguono diversi tipi di allevamento da ingrasso:
  - i. ciclo completo (allevamento in cui sono allevati suini dallo svezzamento fino alla macellazione);
  - ii. svezzamento, magronaggio, finissaggio (allevamenti in cui sono allevati suini da ingrasso in determinate fase di accrescimento);

Con riferimento allo **stato sanitario acquisito**, ai sensi del presente piano, gli allevamenti vengono classificati in:

**INDENNE** allevamento che è stato sottoposto a tutti i controlli previsti dal piano con esito negativo e in cui gli animali, se previsto, sono stati sottoposti agli interventi vaccinali come da programma;

**INDENNE - QUALIFICA SOSPESA**: allevamento indenne nel quale è stato individuato un singolo animale sieropositivo per anticorpi verso la gE;

**INDENNE PER VIA INDUTTIVA**: allevamento indenne da ingrasso fino a 30 capi (compreso gli allevamenti familiari) che effettuano il tutto pieno/tutto vuoto nel rispetto dei requisiti del presente piano;

**NON INDENNE - QUALIFICA REVOCATA**: allevamento in cui si ha:

- riscontro di più di un soggetto sieropositivo per anticorpi verso la gE
- riscontro di sintomi clinici o lesioni riferibili a MA
- introduzione di animali provenienti da allevamenti non indenni o da stalle di transito

- mancato rispetto del programma vaccinale (fino al 31.12.2023 per tutte le tipologie; dal 1.1.2024 esclusivamente per i semibradi)

**NON INDENNE - ULTIMO CONTROLLO NEGATIVO:**

- allevamento che ha adottato un "Piano di Gestione Obbligatorio" (PGO) finalizzato all'acquisizione della qualifica di indenne da MA e risulta negativo all'ultimo controllo sierologico effettuato previsto dal PGO;

- allevamento in fase di attribuzione qualifica con il primo controllo sierologico negativo


**NON INDENNE - ULTIMO CONTROLLO POSITIVO:**

-allevamento che ha adottato un "Piano di Gestione Obbligatorio" (PGO) finalizzato all'acquisizione della qualifica di indenne da MA e risulta positivo all'ultimo controllo sierologico effettuato previsto dal PGO;

- allevamento in fase di attribuzione qualifica con il primo controllo sierologico positivo

## 5. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente programma si applica a tutti gli allevamenti suini presenti sul territorio della Regione Umbria. La mappa sottostante mostra la distribuzione, per tipologia, degli allevamenti di suini in Umbria nell'anno 2022.





## 6. ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE

TIPOLOGIA PRODUTTIVA	REQUISITI PER L'OTTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE
Requisiti validi per tutte le tipologie produttive	a) vengono introdotti solamente suini provenienti da allevamenti indenni b) negli ultimi 12 mesi non sono stati registrati casi confermati di infezione da MA nei suini detenuti nello stabilimento; c) gli animali da nuova introduzione non devono provenire da stalle di transito, fiere o mercati
Allevamento semibrado	d) viene applicato un programma vaccinale secondo lo schema previsto dal piano nazionale ( <b>allegato 4</b> ); e) vengono eseguiti con esito favorevole gli accertamenti sierologici previsti per la tipologia produttiva specifica
Allevamento da: - riproduzione; - ingrasso ciclo continuo; - ingrasso tutto pieno/tutto vuoto; - ingrasso fino a 30 capi (compreso gli allevamenti familiari) ciclo continuo	f) sono stati eseguiti con esito favorevole due accertamenti sierologici per gli anticorpi verso la glicoproteina E, a distanza non inferiore a 90 giorni e non superiore a 180 giorni l'uno dall'altro, su un campione statisticamente significativo di soggetti di età superiore a 5 mesi (prevalenza attesa 5% con LC del 95%, <b>allegato 3</b> ), rappresentativi di tutte le unità produttive dell'allevamento.
Allevamento da ingrasso fino a 30 capi (compreso gli allevamenti familiari) tutto pieno/tutto vuoto	g) attribuzione della qualifica induttiva.
Svezzamento (sito 2)	h) è stato eseguito con esito favorevole un accertamento sierologico per gli anticorpi verso la glicoproteina E, su un campione statisticamente significativo di soggetti (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%, <b>allegato 3</b> ), rappresentativi di tutte le unità produttive dell'allevamento

Le stalle di transito devono introdurre **esclusivamente** animali provenienti da allevamenti indenni da MA.

## 7. MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE

TIPOLOGIA PRODUTTIVA	REQUISITI PER IL MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE
Allevamento semibrado	a) risultano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a), b), c), d) per l'ottenimento della qualifica b) vengono eseguiti con esito favorevole gli accertamenti sierologici previsti per l'orientamento produttivo specifico
Allevamento da riproduzione a ciclo aperto	c) risultano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a), b), c) f) per l'ottenimento della qualifica d) vengono eseguiti con esito favorevole due accertamenti sierologici per gli anticorpi verso la glicoproteina E, con cadenza semestrale, su un campione statisticamente significativo di soggetti di età superiore a 5 mesi (prevalenza attesa del 10% con LC del 95%, <b>allegato 3</b> ) rappresentativi di tutte le unità produttive dell'allevamento
Allevamento da: - riproduzione a ciclo chiuso; - ingrasso ciclo continuo	e) risultano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a), b), c) f) per l'ottenimento della qualifica f) vengono eseguiti con esito favorevole due accertamenti sierologici per gli anticorpi verso la glicoproteina E, con cadenza semestrale, su un campione statisticamente significativo di soggetti di età superiore a 5 mesi (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%, <b>allegato 3</b> ) rappresentativi di tutte le unità produttive dell'allevamento
Allevamento da ingrasso tutto pieno/tutto vuoto	g) risultano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a), b), c) f) per l'ottenimento della qualifica h) è stato eseguito con esito favorevole un controllo sierologico per gli anticorpi verso la glicoproteina E su un campione statisticamente significativo di soggetti (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%, <b>allegato 3</b> ), eseguito una sola volta per ciclo
Allevamento: - familiare (fino a 4 capi); - ingrasso (da 5 capi fino a 30 capi)	i) risultano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a), b), c), f), o g) per l'ottenimento della qualifica l) sono state controllate annualmente un numero di aziende (prevalenza del 2% e livello di confidenza del 95%) con metodo random. All'interno di ciascuna azienda sono stati eseguiti accertamenti sierologici per gli anticorpi verso la glicoproteina E, su un campione statisticamente significativo di soggetti (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%, <b>allegato 3</b> )
Svezzamento (sito 2)	m) è stato eseguito con esito favorevole un accertamento sierologico per gli anticorpi verso la glicoproteina E, su un campione statisticamente significativo di soggetti (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%, <b>allegato 3</b> ), rappresentativi di tutte le unità produttive dell'allevamento

## 8. SOSPENSIONE DELLA VACCINAZIONE

La sospensione della vaccinazione per MA viene applicata negli stabilimenti umbri come segue:

- a) stabilimenti da ingrasso e stabilimenti da riproduzione, **ad eccezione dei semibradi: a partire dal 1.1.2024**
- b) stabilimenti che movimentano verso Regioni che hanno già sospeso la vaccinazione: tali stabilimenti possono anticipare la sospensione della vaccinazione, rispetto a quanto previsto al precedente punto a) applicando quanto previsto dallo specifico protocollo ministeriale (nota DGSAF prot. 10687 del 19.4.2023).
- c) stabilimenti semibradi che movimentano verso Regioni che hanno già sospeso la vaccinazione: tali stabilimenti possono richiedere la sospensione della vaccinazione, applicando quanto previsto dallo specifico protocollo ministeriale (nota DGSAF prot. 10687 del 19.4.2023).

Si precisa che tutti gli stabilimenti, al momento della sospensione della vaccinazione, devono avere effettuato gli accertamenti sierologici previsti al punto 6 (per l'acquisizione di indenne) e al punto 7 (per il mantenimento di indenne).

A **partire dal 1.1.2024** gli stabilimenti acquisiscono e mantengono la qualifica di indenne rispettando i requisiti di cui al punto 6 (per l'acquisizione di indenne) e al punto 7 (per il mantenimento di indenne).

La Az. USL competente per territorio può, a seguito di una valutazione del livello di rischio, aumentare la numerosità campionaria degli animali da sottoporre a controllo sierologico tenendo conto delle vaccinazioni effettuate in precedenza.

## 9. SOSPENSIONE E REVOCA DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE (CON O SENZA VACCINAZIONE) (INDENNE - QUALIFICA SOSPESA; NON INDENNE - QUALIFICA REVOCATA)

a) La qualifica di allevamento indenne è sospesa nei seguenti casi:

- singolo animale sieropositivo per anticorpi verso la gE

b) La qualifica di allevamento indenne è revocata nei seguenti casi:

- riscontro di più di un soggetto sieropositivo per anticorpi verso la gE

- riscontro di sintomi clinici o lesioni riferibili a MA

- introduzione di animali provenienti da allevamenti non indenni

- mancato rispetto del programma vaccinale nella tipologia di allevamento semibrado.

## 10. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA SOSPENSIONE DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE (CON O SENZA VACCINAZIONE) (INDENNE - QUALIFICA SOSPESA)

Negli allevamenti da riproduzione con sospensione della qualifica, subito dopo l'invio al macello del soggetto sieropositivo, viene effettuato un controllo sierologico su un campione statisticamente significativo di riproduttori (prevalenza attesa del 10% con LC del 95%, **allegato 3**), con priorità per i soggetti che sono venuti a contatto con il soggetto sieropositivo.

Negli allevamenti da ingrasso (sia con tipologia "a ciclo continuo" che "tutto pieno/tutto vuoto") con sospensione della qualifica, subito dopo l'invio al macello del soggetto sieropositivo, viene

effettuato un controllo sierologico su un campione statisticamente significativo di suini (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%, **allegato 3**).

Gli animali sieropositivi devono essere inviati al macello nel più breve tempo possibile compatibilmente con la tipologia di allevamento e con l'età degli animali e comunque entro e non oltre sei mesi.

In caso di esito negativo del controllo la qualifica viene riattribuita, mentre se viene diagnosticata sieropositività in uno o più soggetti si procede alla revoca della stessa.

La singola sieropositività in uno stabilimento in fase di *Attribuzione della qualifica*, è gestita come sopra esposto, in base all'orientamento produttivo (ingrasso o riproduzione) dell'allevamento.

## **11. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA REVOCA DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE (CON O SENZA VACCINAZIONE) (NON INDENNE - QUALIFICA REVOCATA)**

### **i. Allevamenti da riproduzione**

Il proprietario dell'allevamento deve presentare un "Piano di Gestione Obbligatorio" (PGO) finalizzato all'acquisizione della qualifica di indenne da MA, sottoscritto congiuntamente al veterinario aziendale responsabile del piano e approvato dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL.

Il piano deve prevedere almeno l'adozione delle seguenti misure:

- controllo sierologico di tutti i riproduttori
- identificazione individuale di tutti i riproduttori sieropositivi (già obbligatoria per i suini riproduttori negli allevamenti di tipologia semibrado)
- programma di riforma dei suini sieropositivi, che deve essere completato entro 6 mesi
- verifica della corretta esecuzione del piano vaccinale negli allevamenti con modalità di allevamento semibrado
- compilazione di una checklist biosicurezza in ClassyFarm.

Per le aziende con PGO approvato, il Servizio Veterinario può rilasciare il nulla osta alla movimentazione in vincolo sanitario dei suini alle seguenti condizioni:

#### **a) verso altri allevamenti**

- acquisizione della dichiarazione del legale rappresentante dell'allevamento di destinazione, che attesta di essere informato che i suini provengono da allevamento NON INDENNE - QUALIFICA REVOCATA e che l'introduzione comporta la perdita della qualifica di indenne se acquisita;
- acquisizione del parere favorevole del Servizio Veterinario competente sull'allevamento di destinazione;
- spostamento dei suini in vincolo sanitario;
- all'interno del territorio regionale la movimentazione deve avvenire esclusivamente verso allevamenti da ingrasso che effettuano il vuoto sanitario;
- validazione da parte del Servizio Veterinario competente sull'allevamento di partenza del documento di accompagnamento, che dovrà riportare la dicitura "*suini provenienti da allevamento non indenne per malattia di Aujeszky*";
- comunicazione al Servizio Veterinario competente per l'allevamento di destinazione dell'arrivo della partita;
- controllo sierologico di tutte le partite oggetto di movimentazione, fino a quando è stato effettuato con esito negativo il primo controllo utile ai fini della riacquisizione della qualifica. Il controllo deve essere eseguito prima della movimentazione secondo la numerosità campionaria di cui all'allegato

2 (prevalenza attesa del 5% con un L. C. del 95%). I suini risultati sieronegativi potranno essere destinati ad altri allevamenti, mentre quelli positivi all'accertamento diagnostico potranno essere movimentati solo verso il macello. Le partite costituite esclusivamente da suinetti sotto i 60 giorni di età, non sono sottoposte a controllo sierologico e tali animali potranno essere destinati, in vincolo sanitario, solo ad allevamenti all'ingrasso con successivo destino esclusivo alla macellazione.

b) verso il macello

- il legale rappresentante del macello di destinazione deve avere formalmente dichiarato l'intenzione di ricevere gli animali;
- spostamento dei suini in vincolo sanitario;
- validazione da parte del Servizio Veterinario del documento di accompagnamento, che dovrà riportare la dicitura *"suini provenienti da allevamento non indenne per malattia di Aujeszky"*
- comunicazione al Servizio Veterinario competente per il macello di destinazione dell'arrivo della partita nelle 24 ore precedenti l'invio.

La qualifica viene ripristinata qualora gli animali siano risultati negativi a due accertamenti effettuati a distanza di minimo di 90 giorni e massimo 180 giorni, secondo la numerosità campionaria di cui all'**allegato 3** (prevalenza attesa del 5% con L. C. del 95%). Il primo di tali controlli deve essere effettuato solo dopo che sono stati eliminati tutti i suini sieropositivi.

**ii. Allevamenti da ingrasso**

Il proprietario dell'allevamento deve presentare un "Piano di Gestione Obbligatorio" (PGO) finalizzato all'acquisizione della qualifica di indenne da MA, sottoscritto congiuntamente al veterinario aziendale responsabile del piano e approvato dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL. Il piano deve prevedere almeno l'adozione delle seguenti misure:

- effettuazione del tutto pieno/tutto vuoto nel capannone in cui sono presenti gli animali sieropositivi;
- rispetto del vuoto sanitario di almeno 7 gg dal termine delle operazioni di pulizia e di disinfezione e introduzione di soli animali provenienti da allevamenti indenni;
- compilazione di una checklist biosicurezza in ClassyFarm;
- verifica della corretta esecuzione del piano vaccinale negli allevamenti con modalità di allevamento semibrado;
- al fine di individuare l'eventuale diffusione dell'infezione in allevamento, fino al primo accertamento diagnostico negativo quindi favorevole per la riacquisizione della qualifica, le partite movimentate in partenza dai capannoni risultati negativi dovranno essere sottoposte a controllo sierologico secondo la numerosità campionaria di cui all'**allegato 2** (prevalenza attesa del 5% con un L. C. del 95%).

Per le aziende con PGO approvato, il Servizio Veterinario può rilasciare il nulla osta alla movimentazione esclusivamente verso il macello alle seguenti condizioni:

- dichiarazione formale del legale rappresentante del macello dell'intenzione di ricevere gli animali
- validazione da parte del Servizio Veterinario del documento di accompagnamento, che dovrà riportare la dicitura *"suini provenienti da allevamento non indenne per malattia di Aujeszky"*.

La qualifica viene riattribuita qualora gli animali siano risultati negativi a due accertamenti effettuati a distanza di minimo 90 giorni e massimo 180 giorni dalla data di riscontro della positività che ha determinato la revoca della qualifica, secondo la numerosità campionaria di cui all'**allegato 2** (prevalenza attesa del 5% con L. C. del 95%). Il primo di tali controlli deve essere effettuato comunque dopo il termine del periodo di vuoto sanitario nel capannone risultato positivo.

La qualifica viene revocata anche agli allevamenti che hanno introdotto animali provenienti da allevamenti non accreditati o da stalle di transito. I vincoli di movimentazione e gli accertamenti

richiesti per la riattribuzione della qualifica sono gli stessi previsti per gli allevamenti con riscontro di positività, a seconda dell'orientamento produttivo dell'allevamento.

Il primo di tali controlli, deve essere effettuato almeno 28 giorni dopo l'introduzione dei suini da allevamenti non indenni.

La mancata presentazione e attuazione degli interventi previsti dal "Piano di gestione Obbligatorio" di cui al punto i) lettera a) e b) e ii) comporta il divieto di spostamento di suini verso gli altri allevamenti e verso i macelli.

### iii. Allevamenti in fase di Attribuzione della qualifica

Sieropositività multiple in stabilimenti in fase di *Attribuzione della qualifica*, sono gestite come sopra esposto, in base all'orientamento produttivo (ingrasso o riproduzione) dell'allevamento.

### iv. Vaccinazione di emergenza

In base alla situazione epidemiologica l'Azienda Usl, sentita la Regione, il Centro di Referenza MA e il Ministero della Salute, può optare per una vaccinazione di emergenza.

## 12. MODALITA' DI CAMPIONAMENTO

Gli allevamenti vengono sottoposti a controllo secondo la numerosità campionaria prevista per l'acquisizione e il mantenimento della qualifica e i campioni devono essere rappresentativi di tutte le unità e categorie produttive presenti in allevamento.

Gli animali campionati devono essere identificati singolarmente.

Il controllo negli allevamenti da ingrasso per il mantenimento della qualifica può essere effettuato al macello, se posto all'interno del territorio regionale, con il prelievo eseguito al momento della macellazione.

Tale controllo deve essere concordato con il Veterinario ufficiale del macello; la partita di animali inviata al macello deve essere scortata dalla scheda di accompagnamento campioni predisposta e presente in SIVA ed il controllo deve essere eseguito su un numero di animali statisticamente significativo (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%) in relazione alla consistenza dell'allevamento (punto 7. MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE).

Gli accertamenti diagnostici per l'ottenimento della qualifica e quelli eseguiti nelle aziende con qualifica sospesa o revocata sono eseguiti dai veterinari ufficiali del Servizio Veterinario.

Gli accertamenti diagnostici per il mantenimento della qualifica sono eseguiti dal veterinario responsabile del programma della malattia, previa autorizzazione da parte del Servizio Veterinario competente.

L'invio dei campioni all'IZSUM "Togo Rosati" deve avvenire utilizzando le schede predisposte e presenti nell'applicativo regionale SIVA e mediante effettuazione della preaccettazione informatizzata.

L'acquisizione della qualifica induttiva negli *Ingrassi stagionali con consistenza fino a 30 capi* e nei *Familiari* è subordinata al controllo del numero di stabilimenti di pari orientamento produttivo stabilito con prevalenza del 2% e livello di confidenza del 95%.

Il Centro Servizi Nazionale (CSN) attribuisce automaticamente la qualifica di “indenne per via induttiva” a tutti gli stabilimenti con orientamento produttivo “familiare” privi di qualifica, alla data di introduzione di suini da uno stabilimento indenne per MA (nota Ministero Salute – DGSAF – prot. 12868 del 23.5.2022).

Agli “*Ingrassi stagionali con consistenza fino a 30 capi*” non saggiati, la qualifica è inserita dai SV previa verifica del rispetto dei requisiti validi per tutti gli orientamenti produttivi, in data ingresso animali da uno stabilimento indenne per MA o in concomitanza ad un sopralluogo effettuato in allevamento per altri controlli (verifica biosicurezza, controllo anagrafico, rilascio attestazioni sanitarie, controllo per accreditamento trichinellosi).

### 13. ULTERIORE MONITORAGGIO DOPO LA SOSPENSIONE DELLA VACCINAZIONE

Al fine di rilevare la presenza di eventuali anticorpi residui derivanti dalla vaccinazione dopo 10 mesi dalla sospensione della stessa, la Regione congiuntamente con l’IZSUM, l’OEVR e la AUSL, potrà avviare un periodo transitorio durante il quale i sieri degli animali appartenenti a qualsiasi tipologia produttiva verranno esaminati oltre che per la presenza di anticorpi nei confronti della gE anche per anticorpi nei confronti della gB.

### 14. INTERPRETAZIONE DEI TEST SIEROLOGICI

- animale non vaccinato e non infetto: ricerca di anticorpi nei confronti della gE e gB negative
- animale vaccinato: ricerca di anticorpi nei confronti della gE negativa e gB positiva
- circolazione virale in allevamento: ricerca di anticorpi nei confronti della gE e gB positive.

### 15. ATTIVITA' - RESPONSABILITA'

Obiettivo	Attività	Responsabilità	A carico di
Ottenimento qualifica	prelievo	ASL	SSR
	analisi	IZSUM	SSR
Mantenimento qualifica <sup>°</sup>	prelievo	VETERINARIO RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	ALLEVATORE
	analisi	IZSUM	ALLEVATORE
Sospensione o revoca qualifica	prelievo	ASL	ALLEVATORE
	analisi	IZSUM	ALLEVATORE
<sup>°</sup> in caso di Attività coincidenti con l’esecuzione di altri Piani di controllo	prelievo	ASL	SSR
	analisi	IZSUM	ALLEVATORE

### 16. MONITORAGGIO SANITARIO DEI CINGHIALI SELVATICI

Viene effettuato un monitoraggio sanitario anche nei cinghiali selvatici cacciati, su almeno 100 soggetti (prevalenza attesa del 50% con un L.C. del 95% e precisione del 10%; considerando una popolazione di cinghiali numericamente sconosciuta nel territorio umbro) uniformemente distribuiti nel territorio regionale e nei mesi di caccia.

L'individuazione di anticorpi nei confronti del virus della Malattia di Aujeszky viene effettuata su siero o succo diaframmatico di cinghiale ricorrendo al kit Elisa "IDEXX PRV/ADV gl Ab".

Il prelievo viene effettuato dal veterinario ufficiale sul campione conferito per la ricerca della trichina.

#### **17. VANTAGGI CONSEGUENTI ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO**

L'eradicazione della malattia di Aujeszky dal territorio regionale comporterà un miglioramento generale delle condizioni sanitarie degli allevamenti suini in Umbria legate non solo alla diminuzione dell'infezione specifica ma anche al decremento delle infezioni secondarie.

Inoltre l'aumento delle performance produttive e riproduttive determinerà un incremento economico del settore. Il beneficio economico sarà anche positivamente influenzato dallo stato sanitario più elevato in quanto renderà possibile la commercializzazione degli animali umbri e dei loro prodotti verso territori, nazionali e non, con qualifica sanitaria elevata.

#### **18. PROVVEDIMENTI E SANZIONI**

Le violazioni delle norme di cui al presente Piano sono sanzionate ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 136.

Le autorità di cui al comma 1, ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.

#### **19. NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») e s.m.i.;

REGOLAMENTO (UE) 2017/625 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) e s.m.i.;

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1882 DELLA COMMISSIONE del 3 dicembre 2018 relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate, e s.m.i.;

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/688 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le



prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova, e s.m.i.;

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/689 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti e s.m.i.;

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/692 DELLA COMMISSIONE del 30 gennaio 2020 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale e s.m.i.;

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2002 DELLA COMMISSIONE del 7 dicembre 2020 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la notifica nell'Unione e la comunicazione nell'Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell'Unione e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni e s.m.i.;

DECRETO 28 giugno 2022 "Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini";

DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2022, n. 134 "Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53";

DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2022, n. 136 "Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016";

Decreto 7 marzo 2023 "Manuale Operativo per la gestione del Sistema I&R";

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1451 del 10.12.2018 "Piano di controllo finalizzato all'eradicazione della malattia di Aujeszky negli allevamenti suini della Regione Umbria";

## **ALLEGATI**

*Allegato 1:* studio fattibilità tecnica

*Allegato 2:* comunicazione del veterinario responsabile del Piano

*Allegato 3:* tabelle riportanti le numerosità campionaria in grado di rilevare una prevalenza di infezione del 5% - 10% con un intervallo di confidenza del 95%

*Allegato 4:* programmi ed interventi vaccinali

## Allegato 1

## Regione Umbria: Malattia di Aujeszky

## Risultati delle attività di controllo 2018-2022

## Fonti dei dati

## Dati relativi alla popolazione suinicola

I dati relativi alla popolazione suinicola umbra sono stati estratti dalla Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica tramite il Portale del Servizio Informativo Veterinario (<https://www.vetinfo.it>). In particolare, i dati sono stati sia estratti in forma di lista di anagrafiche dalla sezione "estrazione dati" (data di estrazione: 8 febbraio 2023), sia estrapolati direttamente in forma di sintesi dalla sezione "statistiche" del suddetto Portale. Mentre, in alcuni casi specifici, è stata condotta una verifica puntuale nell'ambito di alcune stabilimenti (aziende zootecniche) tramite la sezione "Interrogazione BDN" del Portale.

## Dati relativi alle attività analitiche

I dati relativi alle attività analitiche 2018-2022 sono stati estratti dal Sistema Informativo per la Gestione dei Laboratori di Analisi (SIGLA) e confrontati con i referti analitici in possesso delle Aziende USL Umbria.

## Metodi

## Analisi effettuate

In primo luogo, è stata presentata un'analisi descrittiva e spaziale (mappe per punti e mappe tematiche) della popolazione suinicola umbra in termini di allevamenti a carattere commerciale e relativi capi presenti, riferita al 31 dicembre 2022.

In secondo luogo, sono stati presentati i risultati delle attività di controllo effettuate nell'ambito dei piani che si sono susseguiti dal 2018 al 2022, in termini di stabilimenti (aziende zootecniche), allevamenti, altre strutture diverse dagli allevamenti (stalle di transito, centri materiale genetico, etc.), e capi, rispettivamente testati e positivi per la malattia di Aujeszky; contestualmente, per ciascuno dei 5 anni, è stata riportata una stima della popolazione media annua sia in termini di allevamenti di altre strutture, che di capi.

Quindi, la prevalenza grezza della malattia di Aujeszky è stata calcolata per ogni anno in termini di stabilimenti, allevamenti e altre strutture diverse dagli allevamenti, e capi.

Successivamente, è stato valutato l'andamento nel tempo della prevalenza regionale di stabilimenti positivi per la malattia di Aujeszky mediante test Chi-quadrato per il trend (test Chi-quadrato di Pearson e Chi-quadrato per la non linearità). Sono stati ritenuti significativi *p-value* inferiori o uguali a 0,05.

Infine, la modalità produttiva semi-brado è stata testata come fattore di rischio per la positività alla malattia mediante calcolo del Rischio Relativo e del rispettivo intervallo di confidenza al 95% (IC95%), definendo:

- "caso" = stabilimento con almeno un esito positivo nel quinquennio,
- "controllo" = stabilimento con nessun esito positivo nel quinquennio.

L'attribuzione dell'esposizione al fattore di rischio agli stabilimenti testati nel quinquennio è stata effettuata in base alla presenza/assenza all'interno degli stabilimenti di allevamenti semi-bradi attivi nei 12 mesi che precedevano i controlli.

In particolare, al fine di garantire che effettivamente l'esposizione al fattore di rischio precedesse temporalmente l'insorgenza dei casi, per quanto riguarda gli stabilimenti con almeno un esito positivo nel quinquennio ("casi"), hanno fatto fede i 12 mesi precedenti la data del prelievo con esito positivo (o le date dei prelievi con esito positivo, in caso di stabilimenti con più di un controllo positivo nei 5 anni); mentre, gli altri stabilimenti ("controlli") sono stati classificati in "esposti" e "non esposti" in base al seguente criterio:

- lo stabilimento è stato ritenuto "non esposto", se non è mai stato attivo al suo interno un allevamento suinicolo in modalità semi-brado nei 12 mesi precedenti i prelievi ai quali lo stabilimento è stato sottoposto nel corso del quinquennio;
- di conseguenza, lo stabilimento è stato ritenuto "esposto" nel quinquennio, se è stato attivo al suo interno un allevamento suinicolo in modalità semi-brado nei 12 mesi precedenti anche uno solo dei prelievi ai quali lo stabilimento è stato sottoposto nel corso del quinquennio.

#### Metodologie di elaborazione dei dati relativi alla popolazione suinicola

La popolazione presente a metà di ogni anno (30 giugno), estrapolata direttamente in forma di sintesi dalla suddetta sezione del Portale, è stata impiegata per la stima della popolazione suinicola media annua dal 2018 al 2022 in termini di allevamenti e altre strutture diverse dagli allevamenti, di capi, e in particolare, per la stima della popolazione media annua degli allevamenti suinicoli da ingrasso con una capacità fino a 30 capi.

D'altra parte, i dati estratti in forma di lista di anagrafiche sono stati impiegati ai fini dell'analisi descrittiva e spaziale della popolazione suinicola presente al 31 dicembre 2022 e per risalire alla modalità di allevamento degli allevamenti testati. Per la stima della consistenza capi è stata presa in considerazione la capacità della struttura.

Infine, nei casi di stabilimenti con prelievi privi di indicazione esatta sulla tipologia della struttura campionata (non indicata o incoerente nell'ambito dei controlli effettuati nel medesimo anno), anche in considerazione del fenomeno legato alla possibilità per gli allevamenti di modificare nel corso degli anni il proprio indirizzo produttivo mantenendo lo stesso codice aziendale e lo stesso proprietario, in assenza di una traccia storica di tali modifiche, è stata condotta una verifica puntuale tramite la sezione "Interrogazione BDN" del Portale nell'ambito di ciascuno degli stabilimenti che presentavano tali incongruenze. La verifica ha tenuto conto sia delle date di prelievo che dei registri storici di stalla, in modo da risalire alla categoria produttiva vigente al momento del prelievo. Nei casi in cui ciò non è stato possibile è stata presa in considerazione la tipologia produttiva più recente.

#### Metodologie di elaborazione dei dati relativi alle attività analitiche

I quesiti diagnostici presi in considerazione per l'estrazione dei dati dal sistema informativo dell'Istituto (SIGLA) sono stati quelli relativi al Piano Nazionale di sorveglianza per Malattia Vescicolare (vigente fino al 2020), quelli relativi al Piano Regionale di controllo ed eradicazione della malattia di Aujeszky e quelli relativi ai controlli per movimentazioni nell'ambito del protocollo interregionale verso i territori dell'Allegato 2.

La prova di laboratorio presa in considerazione ai fini del conteggio dei testati e dei positivi è stata l'ELISA competitiva per la ricerca di anticorpi gE del virus della malattia di Aujeszky eseguita dai laboratori dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche (IZSUM).

Tuttavia, ai fini dell'attribuzione della positività, la presente elaborazione ha fatto riferimento unicamente agli esiti delle prove (ELISA ricerca anticorpi gE) eseguite dai laboratori del Centro di Referenza Nazionale (CRN) nei seguenti casi:

- a. nei casi di campioni positivi o dubbi alle prove eseguite dai laboratori IZSUM e contestualmente inviati ai laboratori del CRN per conferma;
- b. nei casi in cui, a seguito di uno o più campioni positivi o dubbi alle prove eseguite dai laboratori IZSUM, abbia avuto luogo una ulteriore visita nello stabilimento con raccolta di nuovi campioni e tali campioni siano stati accettati dall'IZSUM e inviati direttamente ai laboratori del Centro di Referenza Nazionale.

Ai fini del conteggio del numero di stabilimenti e di allevamenti (o strutture diverse dall'allevamento) testate ogni anno, ciascuno stabilimento (o allevamento) è stata conteggiato una sola volta anche se testato più volte nell'anno.

Inoltre, uno stabilimento è stata ritenuta positivo per l'anno se, alternativamente:

- Nessun campione proveniente dallo stabilimento è stato inviato ai laboratori del CRN e la stessa ha avuto almeno 1 capo positivo nell'anno.
- Lo stabilimento ha avuto nell'anno almeno 1 capo positivo confermato dai laboratori del CRN.

Analogo criterio è stato adottato per individuare gli allevamenti (o altre strutture diverse dagli allevamenti) positivi.

La mancanza di un sistema di identificazione per i capi non ha consentito di individuare e distinguere singolarmente gli animali eventualmente testati ripetutamente. Pertanto, per ciascun anno, i capi testati e quelli positivi sono stati ottenuti rispettivamente come somma di tutti i capi testati e di tutti i capi positivi considerando la totalità prelievi e dunque anche quelli ripetuti nella stessa struttura nel corso del medesimo anno.

Dunque, in primo luogo, gli allevamenti (o le strutture diverse dagli allevamenti) e i capi testati sono stati stratificati per tipologia produttiva e sono state calcolate le relative prevalenze grezze annue per ciascuna tipologia.

In secondo luogo, tenendo presente che l'unità epidemiologica per l'attribuzione della qualifica è lo stabilimento, è stata calcolata la prevalenza grezza di stabilimento annua di malattia di Aujeszky in termini di numero di stabilimenti positivi riferito al numero di stabilimenti testati ogni anno.

#### Software usati

Le mappe sono state realizzate mediante software Qgis 3.16.

I test Chi-quadrato di Pearson e Chi-quadrato per la non linearità, sono stati condotti in modalità online alla pagina web di <http://epitools.ausvet.com.au><sup>2</sup> (sezione *Statistical significance testing*).

---

<sup>2</sup> Sergeant, ESG, 2018. Epitools Epidemiological Calculators. Ausvet.

## Risultati

### Popolazione suinicola umbra al 31.12.2022

Al 31 dicembre 2022, la Regione Umbria contava 4.407 stabilimenti, per un totale di 4.644 allevamenti e 7 altre strutture diverse dagli allevamenti destinate alla custodia di suini (**Tabella 1**).


**Tabella 2.** Regione Umbria: totale strutture suinicole al 31 dicembre 2022.

Regione Umbria: totale strutture suinicole al 31.12.2022	
Tipologia struttura	N
Allevamento	4.644
Stabilimento a fini scientifici (ex stabulario)	4
Stalla di transito (ex stalle di sosta)	2
Centro materiale genetico	1
<b>Totale allevamenti e altre strutture</b>	<b>4.651</b>

Su 4.644 allevamenti, 4.601 detengono solo maiali, 38 solo cinghiali, 3 sia maiali che cinghiali, e 2 sono privi di specifica sulla sottospecie allevata.

La maggioranza degli allevamenti è ad indirizzo familiare (84%). Mentre, gli allevamenti da ingrasso a finalità commerciali e gli allevamenti da riproduzione rappresentano il 9% e il 6% rispettivamente (**Figura 1, Tabella 2**).

**Figura 1.** Allevamenti suinicoli presenti in Umbria: distribuzione percentuale per indirizzo produttivo.



\* strutture faunistiche venatorie per cinghiali, giardini zoologici, e non DPA.


**Tabella 3.** Allevamenti suinicoli presenti in Umbria: distribuzione per indirizzo produttivo e Azienda USL di competenza.

Indirizzo produttivo	Azienda USL Umbria		Totale
	USL 1	USL 2	
Familiare	1.711	2.199	<b>3.910</b>
Da ingrasso <sup>#</sup>	270	138	<b>408</b>
Da riproduzione	132	141	<b>273</b>
Struttura faunistica venatoria per cinghiali	25	12	<b>37</b>
Giardino zoologico	9	1	<b>10</b>
Non DPA	3	3	<b>6</b>
<b>Totale allevamenti</b>	<b>2.150</b>	<b>2.494</b>	<b>4.644</b>

<sup>#</sup>a finalità commerciali

La modalità di allevamento prevalente è lo stabulato (93%). Il semi-brado caratterizza il 6,5% degli allevamenti, mentre non si registrano in Umbria allevamenti suinicoli di tipo brado (**Figura 2, Tabella 3**).

**Figura 2.** Allevamenti suinicoli presenti in Umbria: distribuzione percentuale per modalità.




**Tabella 4.** Allevamenti suinicoli presenti in Umbria: distribuzione per modalità di allevamento e Azienda USL di competenza.

Modalità di allevamento	Azienda USL Umbria		Totale
	USL 1	USL 2	
Stabulato	2.048	2.282	4.330
Semi-brado	96	208	304
Non indicato	6	4	10
<b>Totale allevamenti</b>	<b>2.150</b>	<b>2.494</b>	<b>4.644</b>

Nella **Figura 3** è riportata la distribuzione spaziale di tutti gli allevamenti suinicoli categorizzati in base all'orientamento produttivo.


**Figura 3.** Distribuzione degli allevamenti suinicoli presenti in Umbria per indirizzo produttivo.




\*Allevamenti suinicoli di altre tipologie: strutture faunistiche venatorie per cinghiali, giardini zoologici, non DPA.

Nelle **Figure 4-5** sono riportati rispettivamente il numero di allevamenti suinicoli e il numero di capi per comune relativamente agli indirizzi produttivi da riproduzione e da ingrasso a finalità commerciali (sono pertanto da ritenersi esclusi gli allevamenti familiari).

**Figura 4.** Distribuzione per comune degli allevamenti suinicoli da riproduzione o da ingrasso a finalità commerciali (sono pertanto da ritenersi esclusi gli allevamenti familiari) presenti in Umbria.



**Figura 5.** Distribuzione per comune dei capì suini di allevamenti da riproduzione o da ingrasso a finalità commerciali (sono pertanto da ritenersi esclusi gli allevamenti familiari) presenti in Umbria.



## Risultati delle attività di prelievo e stima della popolazione media annua 2018-2022

**Tabella 5.** Popolazione suinicola presente nella Regione Umbria (allevamenti e altre strutture diverse dagli allevamenti) e risultati delle attività di controllo per malattia di Aujeszky dal 2018 al 2022.

Anno prelievo	Tipologia allevamenti*	N allevamenti*	N capi	N allevamenti* testati	N allevamenti* positivi	% allevamenti* positivi	N capi testati	N capi positivi	% capi positivi
2018	IN	502	132.325	150	2	1,33%	7.463	11	0,15%
	RCA	255	56.352	232	8	3,45%	5.726	30	0,52%
	RCC	124	2.912	112	4	3,57%	520	12	2,31%
	RC (ciclo non indicato)	6	101	0	-	-	0	-	-
	AU	2.814	1.596	6	1	16,67%	15	3	20,00%
	CG, ST, SB	6	-	2	0	0,00%	172	0	0,00%
	<b>Totale</b>	<b>3.707</b>	<b>193.286</b>	<b>502</b>	<b>15</b>	<b>2,99%</b>	<b>13.896</b>	<b>56</b>	<b>0,40%</b>
2019	IN	533	140.261	205	3	1,46%	14.472	4	0,03%
	RCA	258	61.880	236	5	2,12%	9.747	12	0,12%
	RCC	117	2.959	112	4	3,57%	2.201	22	1,00%
	RC (ciclo non indicato)	8	119	0	-	-	0	-	-
	AU	3.046	1.501	44	1	2,27%	133	2	1,50%
	CG, ST, SB, CR	7	-	1	0	0,00%	60	0	0,00%
	<b>Totale</b>	<b>3.969</b>	<b>206.720</b>	<b>598</b>	<b>13</b>	<b>2,17%</b>	<b>26.613</b>	<b>40</b>	<b>0,15%</b>
2020	IN	549	143.285	183	2	1,09%	10.964	3	0,03%
	RCA	257	57.904	234	3	1,28%	6.413	40	0,62%
	RCC	104	2.589	97	1	1,03%	1.726	11	0,64%
	RC (ciclo non indicato)	3	-	0	-	-	0	-	-
	AU	3.450	1.509	49	1	2,04%	135	5	3,70%
	SFVC, CF	5	0	0	-	-	0	-	-
CG, ST, SB, CR	9	-	1	0	0,00%	40	0	0,00%	
	<b>Totale</b>	<b>4.377</b>	<b>205.287</b>	<b>564</b>	<b>7</b>	<b>1,24%</b>	<b>19.278</b>	<b>59</b>	<b>0,31%</b>
2021	IN	494	129.282	256	0	0,00%	12.739	0	0,00%
	RCA	247	57.244	218	4	1,83%	6.129	9	0,15%
	RCC	92	2.401	80	3	3,75%	1.512	39	2,58%
	RC (ciclo non indicato)	9	87	0	-	-	0	-	-
	AU	3.764	1.211	142	0	0,00%	282	0	0,00%
	SFVC, CF	37	363	0	-	-	0	-	-
ST, CG, SB	8	-	0	-	-	0	-	-	
	<b>Totale</b>	<b>4.651</b>	<b>190.588</b>	<b>696</b>	<b>7</b>	<b>1,01%</b>	<b>20.662</b>	<b>48</b>	<b>0,23%</b>
2022	IN	433	137.869	234	2	0,85%	10.927	3	0,03%
	RCA	220	54.100	192	3	1,56%	5.666	19	0,34%
	RCC	78	2.489	69	0	0,00%	1.339	0	0,00%
	RC (ciclo non indicato)	4	60	0	-	-	0	-	-
	AU	3.796	1.140	141	0	0,00%	297	0	0,00%
	SFVC, CF, nDPA	50	607	0	-	-	0	-	-
ST, CG, SB	7	-	1	0	0,00%	82	0	0,00%	
	<b>Totale</b>	<b>4.588</b>	<b>196.265</b>	<b>637</b>	<b>5</b>	<b>0,78%</b>	<b>18.311</b>	<b>22</b>	<b>0,12%</b>

\* allevamenti e altre strutture diverse dagli allevamenti (legenda a piè di pagina<sup>(3)</sup>); per il numero di allevamenti e strutture diverse dagli allevamenti e di capi presenti ogni anno si intende come data di riferimento il 30 giugno.

<sup>(3)</sup> <b>Legenda allevamenti e altre strutture:</b>	
<b>RCA</b> Allevamenti da riproduzione a ciclo aperto	<b>nDPA</b> Residenze di suini d'affezione, non destinati alla produzione alimentare
<b>RCC</b> Allevamenti da riproduzione a ciclo chiuso	<b>CG</b> Centri Materiale Genetico
<b>IN</b> Allevamenti da ingrasso finalità commerciali	<b>PC</b> Posti di Controllo (ex punto di sosta)
<b>AU</b> Allevamenti familiari	<b>SB</b> Stabilimenti a fini scientifici (ex stabulario)
<b>SFVC</b> Strutture faunistiche venatorie per cinghiali	<b>ST</b> Stalle di Transito (ex stalla di sosta)
<b>CF</b> Collezioni faunistiche (diverse da giardini zoologici o giardini zoologici)	<b>CR</b> Centri di Raccolta



**Tabella 6.** Numero di allevamenti positivi per malattia di Aujeszky e numero di allevamenti positivi con modalità semi-brado nella Regione Umbria dal 2018 al 2022 stratificati per indirizzo produttivo.

Anno prelievo	Tipologia allevamento	N allevamenti positivi	N allevamenti positivi con modalità semi-brado
2018	IN	2	1
	RCA	8	5
	RCC	4	1
	AU	1	0
	<b>Totale</b>	<b>15</b>	<b>7</b>
2019	IN	3	3
	RCA	5	4
	RCC	4	2
	AU	1	0
	<b>Totale</b>	<b>13</b>	<b>9</b>
2020	IN	2	0
	RCA	3	3
	RCC	1	1
	AU	1	0
	<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>4</b>
2021	RCA	4	3
	RCC	3	3
	<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>6</b>
2022	IN	2	1
	RCA	3	1
	<b>Totale</b>	<b>5</b>	<b>2</b>

**Tabella 7.** Numero di allevamenti suinicoli da ingrasso a finalità commerciali con capacità da 1 fino a 30 capi, presenti nella Regione Umbria dal 2018 al 2022.


Anno	1 < Capacità <= 30	Capacità vuota o 0	Totale allevamenti ingrasso
2018	322	66	502
2019	345	75	533
2020	371	68	549
2021	307	77	494
2022	281	45	433

\* Si intende come data di riferimento il 30 giugno di ogni anno

## Prevalenza grezza annua della malattia di Aujeszky

**Tabella 8.** Prevalenza grezza di stabilimenti e capi positivi per malattia di Aujeszky nella Regione Umbria dal 2018 al 2022.

Anno prelievo	N stabilimenti testati	N stabilimenti positivi	% stabilimenti positivi	N capi testati	N capi positivi	% capi positivi
2018	489	15	3,07%	13.896	56	0,40%
2019	576	13	2,26%	26.613	40	0,15%
2020	545	7	1,28%	19.278	59	0,31%
2021	660	7	1,06%	20.662	48	0,23%
2022	612	5	0,82%	18.311	22	0,12%


**Figura 6.** Prevalenza grezza di stabilimenti e capi positivi per malattia di Aujeszky nella Regione Umbria dal 2018 al 2022.

### Comuni positivi

Nel 2018 la Regione Umbria registrava 11 comuni con almeno uno stabilimento positivo per malattia di Aujeszky nell'anno, di cui 5 nel territorio di competenza dell'Azienda Sanitaria Umbria 1 (Assisi, Bettona, Castiglione del Lago, Perugia e Valfabbrica) e 6 nel territorio di competenza dell'Azienda Sanitaria Umbria 2 (Alviano, Bevagna, Narni, Norcia, Sant'Anatolia di Narco e Spoleto) (**Figura 7**).

Nel 2022 sono stati 5 i comuni che hanno registrato almeno uno stabilimento positivo, 3 nel territorio di competenza dell'Azienda USL Umbria 1 (Bastia Umbra e Perugia) e 2 nel territorio di competenza dell'Azienda USL Umbria 2 (Amelia e Terni) (**Figura 7**).

**Figura 7.** Malattia di Aujeszky nella Regione Umbria: comuni che hanno registrato almeno uno stabilimento positivo nel 2018 e nel 2022 rispettivamente.




Test Chi-quadrato per il trend applicato alla prevalenza grezza di stabilimenti

Dal test Chi-quadrato per il trend applicato alla prevalenza grezza di stabilimenti, emerge come la prevalenza della malattia di Aujeszky nella Regione Umbria abbia subito una progressiva riduzione dal 2018 al 2022 con un trend decrescente statisticamente significativo di tipo lineare (Figura 8):

Coefficiente angolare	p-value
-0,006	0,001

Figura 8. Trend 2018-2022 della prevalenza grezza di stabilimenti per malattia di Aujeszky nella Regione Umbria.



#### Valutazione della modalità semi-brado come fattore di rischio per la malattia

Sono stati 1.063 gli stabilimenti suinicoli testati almeno una volta dal 2018 al 2022.

Definendo "casi" gli stabilimenti con almeno un allevamento positivo nei 5 anni e stratificando tutti gli stabilimenti testati rispetto alla modalità degli allevamenti ad esso afferenti (**Tabella 8**), la presenza della modalità semi-brado è risultata **un fattore di rischio statisticamente significativo** per la malattia di Aujeszky.

**Tabella 9.** Tabella di contingenza degli stabilimenti testati e positivi per malattia di Aujeszky dal 2018 al 2022 suddivisi rispetto alla presenza di almeno un allevamento in modalità semi-brado attivo nei 12 mesi precedenti i controlli.

	C+	C-	Totale
E+	14	157	<b>171</b>
E-	17	875	<b>892</b>
Totale	<b>31</b>	<b>1.032</b>	<b>1.063</b>

C+=stabilimenti "casi": almeno un allevamento positivo registrato nel quinquennio

E+=stabilimenti "esposti": almeno un allevamento in modalità semi-brado attivo nei 12 mesi precedenti un qualsiasi prelievo, per quanto riguarda gli stabilimenti "controlli"; o almeno un allevamento in modalità semi-brado attivo nei 12 mesi precedenti un prelievo positivo, per quanto riguarda gli stabilimenti "casi".

In particolare, gli stabilimenti che al proprio interno hanno presentato un allevamento in modalità semi-brado (attivo anche per un giorno nei 12 mesi precedenti il prelievo), hanno dimostrato un rischio circa 4 volte superiore di positività alla malattia rispetto agli stabilimenti con al proprio interno solo allevamenti suinicoli stabulati.

Rischio Relativo	IC95%
4,30	[ 2,08 ; 8,88 ]

#### Conclusioni

Sebbene in Umbria si rilevino ancora degli stabilimenti positivi, la prevalenza regionale della malattia di Aujeszky dimostra una tendenza in significativa diminuzione.

Inoltre, tenuto conto che la modalità semi-brado risulta quella più a rischio per la malattia, potrebbe essere previsto uno stop dell'obbligo alla vaccinazione per gli allevamenti stabulati e la continuazione di tale obbligo negli allevamenti semi-bradi, in alternativa al prosieguo delle attività del piano attualmente vigente.

**Allegato 2**

Spett. Servizio Veterinario di Sanità Animale  
AZIENDA USL .....

**Oggetto: comunicazione del Veterinario responsabile del Piano regionale di controllo della  
Malattia di Aujeszky**

Il sottoscritto ..... Cognome..... Nome.....  
In qualità di Proprietario  Detentore  dell'allevamento ..... (ragione ..... sociale)

.....  
Codice aziendale .....  
Sito nel Comune di .....  
Via/Località .....  
Telefono ..... e-mail .....

**dichiara di avvalersi, per le attività previste dal Piano in oggetto, del**

Dr..... iscrizione Albo della Provincia di  
..... n. ....residente in .....via  
..... e-mail.....  
telefono.....C.F.....

Luogo..... li .....

l'Allevatore  
.....

il Veterinario  
.....

**Allegato 3**

Numerosità campionaria in grado di rilevare una prevalenza di infezione del 5% con un intervallo di confidenza del 95%

N. suini presenti	N. campioni da prelevare
Fino a 10	Tutti
11	Tutti
12	Tutti
13-14	Tutti
15-16	Tutti
17-18	Tutti
19-20	Tutti
21-23	Tutti
24-26	24
27-29	26
30-34	28
35-39	31
40-46	34
47-55	37
56-67	40
68-85	43
86-113	46
114-163	50
164-282	54
283-917	58
918 e oltre	59

Numerosità campionaria in grado di rilevare una prevalenza di infezione del 10% con un intervallo di confidenza del 95%

N. suini presenti	N. campioni da prelevare
Fino a 10	Tutti
11	10
12	11
13-14	12
15-16	13
17-18	14
19-20	15
21-23	16
24-26	17
27-29	18
30-34	19
35-39	20
40-46	21
47-55	22
56-67	23
68-85	24
86-113	25
114-163	26
164-282	27
283-917	28
918 e oltre	29

**Allegato 4****PROGRAMMI ED INTERVENTI VACCINALI**

Per una corretta applicazione del Piano Vaccinale si richiede il rispetto delle seguenti "BUONE PRATICHE DI VACCINAZIONE":

1. Continuità della catena del freddo dalla farmacia all'allevamento.
2. Corretto funzionamento del frigorifero aziendale (verifiche periodiche), temperatura ideale da +2°C a +8°C.
3. Evitare l'utilizzo del vaccino appena tolto dal frigo.
4. Il vaccino in attesa di utilizzo non deve stare più di 30 minuti a una temperatura maggiore di 8°C.
5. Somministrare il vaccino quando ha raggiunto la temperatura ambiente.
6. L'inoculazione intramuscolare deve essere fatta nella fossetta retro-auricolare.
7. L'inclinazione della siringa deve essere perpendicolare alla superficie cutanea.
8. Nel caso di utilizzo di siringhe a riempimento automatico verificare ripetutamente durante la vaccinazione che il cilindro sia sempre completamente ripieno della dose di vaccino.
9. Durante la vaccinazione prestare attenzione allo svuotamento del flacone, in modo da evitare di effettuare iniezioni "a vuoto".
10. Non utilizzare i flaconi con prodotto residuo da vaccinazioni precedenti.
11. Cambiare il più frequentemente possibile l'ago.
12. La lunghezza e il calibro degli aghi deve essere quella indicata nella seguente tabella:

PESO DEL SUINO	LUNGHEZZA AGO	CALIBRO AGO
20-60 kg	18-25 mm	1,2-1,4 mm
60-100 kg	25-32 mm	1,6-1,8 mm
>100 kg	38-44 mm	1,8-2,0 mm

**Norme generali**

- Tenere farmaci e strumentario fuori dalla portata dei bambini.
- Curare la pulizia, l'igiene e l'efficienza dello strumentario.
- Smaltire negli appositi contenitori i flaconi vuoti e gli aghi usati.
- Mantenere la tracciabilità formale dell'impiego dei vaccini secondo le norme vigenti di registrazione dei farmaci.

Gli interventi vaccinali possono essere eseguiti mediante l'utilizzo di vaccini inattivati o vivi attenuati purché deleti e autorizzati all'immissione in commercio (D.M. 30 Dicembre 2010 e Nota Ministeriale 17 Maggio 2013). Considerata la comprovata efficacia dei vaccini attenuati deleti, la scelta di quest'ultimi dovrebbe essere prioritaria almeno nelle aziende da riproduzione sieropositive.

Lo schema vaccinale deve essere conforme al D. M. 1/4/1997, come di seguito indicato:

**1. Allevamenti suini da riproduzione**

I riproduttori sono sottoposti ad almeno 3 vaccinazioni annuali, in forma simultanea (vaccinazione di tutti i riproduttori presenti in allevamento, compresi i verri ruffiani) e ad intervalli regolari (ogni 4 mesi). I nuovi nati sono sottoposti a 2 interventi vaccinali a distanza di 3-4 settimane di cui il primo tra il 60° ed il 90° giorno di vita. Verretti e scrofette vengono sottoposti ad un richiamo entro il 180° giorno di vita.

Come indicato dal Ministero della Salute con nota n. 7488 del 20/04/2011, negli allevamenti a ciclo aperto si raccomanda di effettuare la prima vaccinazione 7-14 giorni prima dello spostamento dei suinetti dal "sito 2" al "sito 3".

**2. Allevamento suini da ingrasso**

I suini sono sottoposti a 2 interventi vaccinali a distanza di 3-4 settimane di cui il primo tra il 60° ed il 90° giorno di vita. Agli animali destinati ad essere macellati oltre il 7° mese di età deve essere praticato un terzo intervento vaccinale tra il 6° ed il 7° mese di vita.



### 3. Allevamento suini da riproduzione ed ingrasso

Lo schema di vaccinazione è quello indicato ai punti 1 e 2 rispettivamente per i suini da riproduzione e per quelli da ingrasso.

### 4. Animali non vaccinati introdotti da aree indenni

La prima vaccinazione è effettuata all'arrivo indipendentemente dall'età degli animali, seguita da un richiamo dopo 3-4 settimane dal primo intervento.

Il piano vaccinale deve essere certificato mediante il modello 12 previsto dal Regolamento di Polizia Veterinaria (allegato 6) che dovrà essere trasmesso in copia al Servizio Veterinario.

Tutti gli interventi vaccinali effettuati devono essere documentabili e disponibili presso l'allevamento mediante aggiornamento del registro unificato dei trattamenti terapeutici e delle scorte di medicinali veterinari per gli allevamenti zootecnici (art. 80 del D.lgs 193/2006) da parte del Servizio Veterinario. La data e il numero delle vaccinazioni effettuate devono essere riportati sul modello IV di spedizione degli animali.